

BILANCIO 2022: NOVITÀ E CRITICITÀ

La sospensione degli ammortamenti anche per il bilancio 2022

La sospensione degli ammortamenti

Nella predisposizione dei bilanci attualmente in fase di chiusura, è possibile sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali ricorrendo al regime derogatorio di cui all'art. 60 co. 7-bis ss. del DL 14.8.2020 n. 104 (conv. L. 13.10.2020 n. 126).

La norma è stata modificata più volte, nel corso del tempo, e, in particolare:

- dapprima, dalla L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022);
- poi, dal DL 30.12.2021 n. 228, conv. L. 25.2.2022 n. 15 (c.d. "Milleproroghe");
- successivamente, dal DL 27.1.2022 n. 4, conv. L. 28.3.2022 n. 25 (c.d. "Sostegni-ter");
- da ultimo, dal DL 29.12.2022 n. 198 (c.d. "Milleproroghe")

La sospensione degli ammortamenti

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

→ La norma fa espresso riferimento ai "soggetti che non adottano i principi contabili internazionali".

Come evidenziato dalla **circ. Assonime 11.2.2021 n. 2 (§ 1.1)**, la deroga in esame si applica, quindi:

- ai soggetti che redigono il bilancio secondo le disposizioni del codice civile (artt. 2423 - 2435-ter c.c.) e i principi contabili nazionali emanati dall'OIC;
- agli intermediari non IFRS che redigono il bilancio secondo le regole del DLgs. 136/2015;
- alle imprese di assicurazione che non seguono, nella redazione del bilancio d'esercizio, i principi contabili internazionali.

N.B. Anche le micro imprese (che sono esonerate dalla redazione della Nota integrativa ai sensi dell'art. 2435-ter co. 2 c.c.) rientrano nell'ambito di applicazione della norma derogatoria

La sospensione degli ammortamenti

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE



SOCIETÀ DI PERSONE E IMPRESE INDIVIDUALI

Le istruzioni al modello REDDITI SP e PF (e in particolare le istruzioni al quadro RF) ammettono l'applicazione della norma derogatoria con riferimento alle società di persone e agli imprenditori individuali in contabilità ordinaria.

In questo senso si è espressa anche la norma di comportamento AIDC [212/2021](#), secondo la quale i soggetti IRPEF in contabilità ordinaria rientrano nel campo di applicazione della *sospensione*, in quanto l'[art. 60](#) co. 7-*quinquies* del DL 104/2020 rinvia, ai fini IRAP, anche all'[art. 5-bis](#) del DLgs. 446/97, che disciplina la determinazione del valore della produzione netta delle società di persone e delle imprese individuali.

La sospensione degli ammortamenti

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE



SOCIETÀ DI PERSONE E IMPRESE INDIVIDUALI

Resta fermo che, in tali ipotesi, si determinano problematiche applicative dal punto di vista civilistico, in quanto la norma prevede l'obbligo di destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di *ammortamento* non effettuata e specifici obblighi di informativa in Nota integrativa (su questi aspetti si vedano i successivi §§ 6 e 7)

Risultano, peraltro, certamente esclusi i soggetti in contabilità semplificata, nonché gli esercenti arti e professioni.

La sospensione degli ammortamenti

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE



BILANCI CONSOLIDATI

Il documento interpretativo OIC 9 ha precisato che il medesimo documento si applica, oltre alle società che redigono il bilancio d'esercizio in base alle disposizioni del codice civile, anche alle società tenute a redigere il bilancio consolidato in base alle disposizioni del D.lgs. [127/91](#) (§ 2).

In particolare, le disposizioni ivi contenute si possono applicare ai bilanci consolidati redatti dalla capogruppo.

La sospensione degli ammortamenti

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE



BILANCI CONSOLIDATI

In tale situazione, il bilancio consolidato recepisce gli effetti della deroga con riferimento alle sole società consolidate che se ne avvalgono nella redazione del proprio bilancio d'esercizio. La deroga consente, in sostanza, in materia di *ammortamenti*, l'utilizzo di criteri di valutazione di gruppo non omogenei (§ 12).

Come sottolineato dalla circ. Assonime 2/2021 (§ 1.1), *"in pratica, con tale indicazione si permette, in sede di bilancio consolidato, la ripresa dei valori delle singole società consolidate, così come espressi nei loro bilanci d'esercizio, senza la necessità di una rettifica volta a uniformare i criteri di valutazione"*

La sospensione degli ammortamenti

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

La norma si riferisce testualmente alle "immobilizzazioni materiali e immateriali" e trova applicazione "anche in deroga all'[articolo 2426](#), primo comma, numero 2), del codice civile».

La circ. Assonime 2/2021 (§ 1.1) ha precisato, al riguardo, che per l'elencazione dei beni rientranti tra le immobilizzazioni materiali e immateriali si fa riferimento ai documenti OIC 16 e 24.

La sospensione degli ammortamenti

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE



BENI IN LEASING

Come evidenziato in dottrina, la norma derogatoria non trova applicazione con riferimento ai beni detenuti in leasing.

Il metodo patrimoniale (cui continuano a fare riferimento i soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile) non prevede, infatti, l'iscrizione dei beni acquisiti in leasing nel bilancio del locatario, bensì dei soli canoni di leasing.

La sospensione degli ammortamenti

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE



BENI ACQUISTATI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO

Secondo il documento interpretativo OIC 9 (§ 6), la deroga è applicabile anche alle immobilizzazioni acquistate nel corso dell'esercizio in cui vengono sospesi gli ammortamenti, ancorché la norma non richiami esplicitamente tale possibilità.

Il calcolo della quota di ammortamento, per quanto riguarda le immobilizzazioni materiali, segue il disposto del documento OIC 16 (§ 61), secondo cui "l'ammortamento decorre dal momento in cui l'immobilizzazione è disponibile e pronta per l'uso. La regola di utilizzare la metà dell'aliquota normale d'ammortamento per i cespiti acquistati nell'anno è accettabile se la quota d'ammortamento ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l'uso".

La sospensione degli ammortamenti

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

L'art. 60 co. 7-bis del DL 104/2020 convertito stabilisce che i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali possono, anche in deroga all'art. 2426 co. 1 n. 2 c.c., non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.

La quota di ammortamento non effettuata è imputata al Conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario.

La sospensione degli ammortamenti

Facoltatività della norma

In via preliminare, si evidenzia che la disposizione derogatoria ha carattere facoltativo. La locuzione utilizzata, per cui le imprese "possono" non effettuare l'ammortamento, lascia, infatti, aperta l'adozione dei criteri ordinari previsti dal codice civile e dai principi contabili nazionali. In particolare, si ricorda che, ai sensi dell'art. 2426 co. 1 n. 2 c.c., "il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione"

La sospensione degli ammortamenti

MISURA DELL'AMMORTAMENTO

La norma consente di non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

La società può, quindi, scegliere la misura dell'ammortamento da imputare a Conto economico, attestandosi anche ad un livello inferiore al 100% (c.d. "sospensione parziale").

Il documento interpretativo OIC 9 (§ 10) ha sottolineato che la scelta deve essere coerente con le ragioni che hanno indotto la società ad applicare la deroga, le quali devono essere indicate nella Nota integrativa. La disposizione era, infatti, inserita in un contesto normativo preordinato ad introdurre misure agevolative in conseguenza della pandemia.

La sospensione degli ammortamenti

MISURA DELL'AMMORTAMENTO

Sotto altro profilo, alcuni Autori, hanno evidenziato che la misura dell'ammortamento da imputare a Conto economico può essere diversa «per ogni diversa famiglia di immobilizzazioni», parere che deve essere identificato alla luce delle indicazioni del documento OIC 9, con l'unità elementare di contabilizzazione. Sembra dunque possibile:

- ❖ Sospendere una parte dell'ammortamento, anche quando nel precedente esercizio la società abbia optato per la sospensione totale;
- ❖ In caso di sospensione parziale dell'ammortamento in entrambi gli esercizi, è possibile anche variare la misura dell'ammortamento sospeso in ciascuno di essi.

La sospensione degli ammortamenti

Ratio della norma derogatoria e differenze rispetto al regime ordinario

In linea coerente con la linea interpretativa seguita dall'OIC, Assonime con la circolare 2/2021 ha affermato che la disposizione derogatoria poteva trovare giustificazione:

- Non solo in caso di mancata o ridotta utilizzazione di singoli beni o classi di beni,
- ma anche in presenza di situazioni attestanti l'impatto negativo della pandemia da Covid-19 sull'operatività dell'impresa (es: potenziale perdita di bilancio, riduzione dei ricavi).

Secondo Assonime il senso del regime derogatorio «non può che essere quello di ampliare lo spazio di azione dei criteri di ammortamento, oltre i limiti previsti dalla disciplina ordinaria fino ad arrivare alla completa sospensione della quota che sarebbe stata imputabile nell'esercizio in base al piano d'ammortamento originario».

La sospensione degli ammortamenti

Effetti della deroga sugli esercizi successivi

L'art. 60 co. 7-bis del DL 104/2020 convertito stabilisce che la quota di ammortamento non effettuata in applicazione della norma derogatoria è imputata al Conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario. La Relazione tecnica dello stesso DL ha evidenziato che la quota di ammortamento non effettuata viene tralata all'esercizio successivo e così anche per quelle successive.

La sospensione degli ammortamenti

Nel documento interpretativo OIC 9 si osserva che:

- Al minor ammortamento del bene si associa l'estensione della sua vita utile residua: la quota di ammortamento dell'esercizio successivo, in questi casi, non si modifica nell'importo poiché la vita utile del bene è stata estesa.
- La norma non tratta il caso in cui al minor ammortamento del bene non sia associata un'estensione della sua vita utile residua (a causa ad es. di vincoli contrattuali, tecnici o legislativi): in questi casi la quota di ammortamento dell'esercizio successivo si modifica nell'importo poiché la vita utile è inalterata. La quota non effettuata nel corso dell'esercizio è spalmata lungo la vita residua del bene, aumentandone pro quota la misura degli ammortamenti da effettuare.

La sospensione degli ammortamenti

In **sostanza**, per determinare le quote di ammortamento degli esercizi successivi alla sospensione occorre

1. Rideterminare la vita utile del bene
2. Suddividere il valore netto contabile per la vita utile residua aggiornata

A seconda che la sospensione sia parziale o totale e che la vita utile sia estesa o no, la quota di ammortamento sarà minore, uguale o superiore a quella imputata in bilancio prima della sospensione.

La sospensione degli ammortamenti

Destinazione degli utili a riserva

L'art. 60 co. 7-bis del DL 104/2022 convertito stabilisce che:

- I soggetti che si avvalgono della norma derogatoria destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata;
- In caso di utili di esercizio inferiori alla quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili;
- In mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi

La sospensione degli ammortamenti

Classificazione della riserva

Secondo il documento di ricerca FNC e CNDCEC marzo 2021, la riserva costituita a fronte della deroga in esame deve essere iscritta separatamente nella voce «A.VI – Altre riserve» del Patrimonio netto.

Momento di costituzione della riserva

Lo stesso documento di Ricerca e la circolare Assonime 2/2021 evidenziano che mentre la denominazione degli ammortamenti sospesi avviene in sede di formazione del bilancio, la costituzione della riserva avviene in sede di approvazione del bilancio e quindi di destinazione degli utili. L'organo di amministrazione deve comunque indicare in Nota integrativa la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite ed evidenziare l'obbligo di destinazione.

La sospensione degli ammortamenti

Modalità di utilizzo della riserva

La riserva indisponibile non può essere distribuita ai soci o imputata a capitale, ma può essere utilizzata a copertura perdite, secondo Assonime e documento di ricerca FNC e CNDCEC.

La sospensione degli ammortamenti

Modalità di liberazione della riserva

Avviene, a seconda dei casi:

- ❖ Parallelamente alla rilevazione in bilancio delle quote di ammortamento sospese. Quindi, in caso di estensione della vita utile del bene, al termine del periodo di ammortamento originario. In caso invece di impossibilità di estensione della vita utile, gradualmente negli esercizi successivi alla sospensione;
- ❖ in occasione della vendita dell'immobilizzazione.

La sospensione degli ammortamenti

Informativa in nota integrativa

L'art. 60 co. 7-quater del DL 104/2020 convertito stabilisce che la Nota integrativa dà conto delle ragioni della deroga, dell'iscrizione e dell'importo corrispondente riserva indisponibile, indicandone l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

Nella Nota integrativa la società indica:

- Su quali immobilizzazioni e in che misura non sono stati effettuati gli ammortamenti;
- Le ragioni che l'hanno introdotta ad avvalersi della deroga;
- L'impatto della deroga in termini economici e patrimoniali.

La sospensione degli ammortamenti

MICRO IMPRESE

Secondo il documento interpretativo OIC 9, qualora decidano di avvalersi della deroga ex art. 60 co. 7-bis ss. Del DL 104/2020 convertito, possono fornire l'informativa richiesta della norma derogatoria in calce al bilancio oppure redigere la Nota integrativa.

Bilancio consolidato

Secondo il documento interpretativo OIC 9, nella Nota integrativa del bilancio consolidato, oltre a quanto sopra riportato, si deve dare conto di quali società consolidate hanno applicato la deroga.

La sospensione degli ammortamenti

Controllo dei SINDACI/REVISORI

Il documento CNDCEC aprile 2021 ha precisato che, in caso di applicazione della deroga, il sindaco-revisore deve:

- Valutare se la Nota integrativa contenga tutte le informazioni pertinenti per comprendere le motivazioni della scelta effettuata;
- Verificare che gli amministratori abbiano tenuto in debita considerazione, in sede di destinazione dell'utile/copertura delle perdite, la formazione della riserva indisponibile.

La sospensione degli ammortamenti

Trattamento fiscale

L'art. 60 co. 7-quinquies del DL 104/2020 convertito stabilisce che, per i soggetti che si avvalgono della facoltà di non effettuare l'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, la deduzione della quota di ammortamento non effettuata è omessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti degli artt. 102, 102-bis e 103 del TUIR, a prescindere dall'imputazione a Conto economico.

La sospensione degli ammortamenti

IRAP

Ai fini delle imposte sul reddito, l'art. 60 co. 7-quinquies del DL 104/2020 convertito stabilisce che, ai fini della determinazione del valore della produzione netta, la deduzione della quota di ammortamento non effettuata è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dai citati articoli, a prescindere dall'imputazione a Conto economico.

La sospensione degli ammortamenti

Ambito soggettivo di applicazione

Qualora una società IAS compliant adottasse, in applicazione dello IAS 16, il criterio di ammortamento per utilità di prodotto e, quindi, in conseguenza della riduzione della produzione, contabilizzasse una quota di ammortamento «ridotta», questa si troverebbe in una situazione assimilabile a quella di un soggetto OIC compliant che si avvale della norma derogatoria.

La sospensione degli ammortamenti

Ambito oggettivo di applicazione

Gli artt. 102, 102-bis e 103 del TUIR, richiamati dall'art. 60 co. 7-quinquies del DL 104/2020 convertito, regolano:

- L'ammortamento di beni materiali
- L'ammortamento di beni materiali strumentali per l'esercizio delle attività regolate di distribuzione e trasporto di gas naturale e di distribuzione di energia elettrica e gestione della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica
- L'ammortamento di beni immateriali.

La sospensione degli ammortamenti

Telefoni cellulari



Sono disciplinati dall'art. 102 co. 9 del TUIR

Autoveicoli



Anche se l'art. 60 co. 7-quinquies del DL 104/2020 non richiami espressamente l'art. 164 del TUIR non si ravvedono motivi per escludere i mezzi di trasporto a motore dal regime di deduzione extracontabile

La sospensione degli ammortamenti

Oneri pluriennali

In mancanza di una espressa norma derogatoria, troverebbe applicazione l'art. 109 co. 4 del TUIR, che subordina la deducibilità degli oneri alla previa imputazione a Conto economico. Secondo altri autori la deduzione sarebbe da escludere in ragione del fatto che l'art. 108 del TUIR prevede la deduzione delle spese relative a più esercizi «nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio».

La sospensione degli ammortamenti

Beni gratuitamente devolvibili

Deducibili fiscalmente le quote di ammortamento finanziario a prescindere dall'imputazione a Conto economico, ancorché non vi sia rinvio all'art. 104 del TUIR nell'art. 60 co. 7-quinuies del DL 104/2020.

La sospensione degli ammortamenti

Modalità di compilazione del modello redditi

- La quota di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali, non effettuata in applicazione dell'art. 60 co. 7-bis del DI 104/2020 e deducibile alle stesse condizioni e limiti previsti dagli art. 102, 102 bis e 103 del TUIR, va indicata nel rigo RF55 con il codice 81.
- Le variazioni in aumento effettuate negli esercizi successivi alla sospensione per sterilizzare il componente di reddito imputato a Conto economico ma non deducibile fiscalmente, devono essere indicate nel rigo RF31 con il codice 67.
- Il disallineamento tra valore contabile e valore fiscale del bene che si determina in caso di deduzione extracontabile della quota di ammortamento sospesa deve essere indicato nel quadro RV del modello Redditi, che va compilato *«in tutte le ipotesi in cui i beni relativi all'impresa risultano iscritti in bilancio a valori diversi da quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi»*.

La sospensione degli ammortamenti

Rapporti con la disciplina del super-ammortamento

I super-ammortamenti e gli iper-ammortamenti risultano slegati dalle risultanze contabili. La maggiorazione non risulta legata alle valutazioni di bilancio, ma è correlata ai coefficienti di ammortamento fiscale.

L'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n-66 del 3/2/2022 ha precisato che:

- La sospensione degli ammortamenti civilistici, operata fruendo del regime derogatorio, non determina alcun rinvio alle quote di super/iper-ammortamento da dedurre nel periodo di imposta di competenza

La sospensione degli ammortamenti

Rapporti con la disciplina del super-ammortamento

- Dunque, è obbligatorio che le quote di super/iper-ammortamento siano dedotte dal contribuente nel periodo d'imposta di competenza, anche in caso di sospensione degli ammortamenti e a prescindere dal fatto che la quota di ammortamento sospesa sia dedotta o meno, pena la perdita del diritto a fruire dell'agevolazione.
- Ove non si operasse in dichiarazione dei redditi la variazione per i super/iper-ammortamenti, «qualora in un periodo d'imposta si fruisca dell'agevolazione in misura inferiore al limite massimo consentito, il differenziale non dedotto non potrà essere recuperato nei periodi d'imposta successivi. Tale differenziale potrà essere recuperato facendo ricorso agli ordinari strumenti che consentono la rettifica a favore del reddito imponibile per il periodo d'imposta di competenza».

La sospensione degli ammortamenti

- Dunque, è obbligatorio che le quote di super/iper-ammortamento siano dedotte dal contribuente nel periodo d'imposta di competenza, anche in caso di sospensione degli ammortamenti e a prescindere dal fatto che la quota di ammortamento sospesa sia dedotta o meno, pena la perdita del diritto a fruire dell'agevolazione.
- Ove non si operasse in dichiarazione dei redditi la variazione per i super/iper-ammortamenti, «qualora in un periodo d'imposta si fruisca dell'agevolazione in misura inferiore al limite massimo consentito, il differenziale non dedotto non potrà essere recuperato nei periodi d'imposta successivi. Tale differenziale potrà essere recuperato facendo ricorso agli ordinari strumenti che consentono la rettifica a favore del reddito imponibile per il periodo d'imposta di competenza».

La sospensione degli ammortamenti

Profili critici

Nonostante la norma sia volta al sostegno delle imprese, in conseguenza all'emergenza da Covid-19 e poi dell'incremento dei prezzi delle fonti energetiche, la funzione del bilancio (che consiste «nel rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio», art. 2423 co.2 c.c.), risulta snaturata dall'intervento normativo:

- Alla luce della proroga dell'agevolazione, le imprese potrebbero sospendere gli ammortamenti per quattro esercizi consecutivi (dal 2020 al 2023);
- La normativa privilegia le imprese che operano in settori caratterizzati da un'elevata incidenza degli ammortamenti sui ricavi (es: telecomunicazioni vs. automotive, con una diversa struttura di costi);

La sospensione degli ammortamenti

Profili critici

- Si produce disparità di trattamento in funzione dei differenti standard contabili adottati (penalizzati IAS compliant);
- La norma derogatoria non produce benefici sotto il profilo dell'equilibrio finanziario;
- Problemi di coordinamento rispetto alla disciplina della svalutazione delle immobilizzazioni e alle disposizioni sulla rivalutazione dei beni d'impresa (c.d. DL Liquidità)
- Effetti sul presupposto della continuità aziendale.

Sospensione degli ammortamenti nel bilancio 2022 collegata al caro energia

Profili critici

- La sospensione degli ammortamenti con riferimento agli esercizi 2021 2022 è stata prevista in conseguenza dell'emergenza da Covid-19 nonché per il contenimento degli aumenti dei prezzi del settore elettrico. Nei bilanci 2022, invece, posto che l'andamento economico non sembra influenzato dalla pandemia, **la sospensione degli ammortamenti sembra applicabile in conseguenza dell'aumento dei prezzi delle fonti energetiche e degli effetti negativi del conflitto in Ucraina.**
- Posto che il DL 4/2022 non ha posto limitazioni in ordine all'ambito di applicazione della sospensione, **la deroga sembra applicabile, nei bilanci 2022, non solo da parte dei soggetti che se ne sono avvalsi nei precedenti esercizi, ma anche da quanti non se ne sono avvalsi in precedenza.**

Deroghe alla svalutazione titoli

Deroga svalutazione titoli

Il DL 21.6.2022 n. 73 (conv. L. 4.8.2022 n. 122) (c.d. DL "Semplificazioni fiscali") prevede una deroga ai criteri di valutazione in bilancio dei titoli iscritti nell'attivo circolante, che consente ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali di mantenere, nei bilanci 2022, i medesimi valori risultanti dal bilancio precedente.

La deroga consente, in sostanza, di evitare la svalutazione dei titoli in base al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta salva l'ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole.

Deroga svalutazione titoli

L'art. 45 co. 3-octies del DL 73/2022 (inserito in sede di conversione in legge) stabilisce che "i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali [...] possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole"

Deroga svalutazione titoli

Come osservato in dottrina in riferimento al regime derogatorio di cui al DL 119/2018, "l'intento del legislatore è l'equiparazione, in via eccezionale e ai soli fini valutativi, dei titoli iscritti nell'attivo circolante del bilancio a quelli immobilizzati evitando, nel contempo, comportamenti meno trasparenti consistenti nel «cambio di destinazione» da un comparto (circolante) all'altro (immobilizzazioni)«.

Deroga svalutazione titoli

La disposizione derogatoria ha carattere facoltativo. La locuzione utilizzata, per cui le imprese "possono" mantenere i valori risultanti dall'ultimo bilancio annuale, lascia, infatti, aperta l'adozione dei criteri ordinari di cui all'art. 2426 c.c., con la conseguente possibilità di svalutare i titoli in ribasso.

Peraltro, ancorché con riferimento alla precedente disposizione derogatoria, la circ. Assonime 27.6.2019 n. 15 (§ 2.3) ha osservato che il tenore letterale della norma, in base alla quale i titoli del circolante possono essere valutati "in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato", non sembra consentire l'esercizio parziale della facoltà, valutando i titoli a un valore intermedio tra quello di iscrizione e quello di realizzo.

Pertanto, le imprese possono applicare i criteri ordinari, svalutando i titoli al minor valore di mercato, oppure usufruire della deroga, mantenendo il valore di iscrizione risultante dal bilancio precedente.

Deroga svalutazione titoli

L'art. 2426 co. 1 c.c. stabilisce che:

- le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato (ove le caratteristiche del titolo lo consentano) (n. 1);
- l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo il n. 1 deve essere iscritta a tale minore valore (n. 3).

Ai sensi dell'art. 2426 co. 1 n. 9 c.c., "i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto ..., calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore".

Deroga svalutazione titoli

Ambito soggettivo del regime derogatorio

L'art. 45 co. 3-octies del DL 73/2022 fa espresso riferimento ai "soggetti che non adottano i principi contabili internazionali".

La deroga in esame si applica, quindi, ai soli soggetti che redigono il bilancio secondo le disposizioni del codice civile (artt. 2423 - 2435-ter c.c.) e i principi contabili nazionali emanati dall'OIC.

Il dossier 75/2 al Ddl. di conversione del DL 119/2018 ha precisato che l'ambito applicativo della norma riguarda tutte le società escluse dall'applicazione obbligatoria dei principi contabili internazionali.

Deroga svalutazione titoli

La facoltà di non svalutare i titoli può essere fatta valere, quindi, anche dai soggetti di cui all'art. 2-bis del D.lgs. 38/2005, cioè i soggetti (per la maggior parte banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione) rientranti nell'ambito di applicazione del medesimo decreto, i cui titoli non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, i quali hanno la facoltà (e non più l'obbligo) di applicare i principi contabili internazionali a decorrere dall'esercizio precedente all'1.1.2019.

La circ. Assonime 15/2019 (§ 2.3) ha precisato, peraltro, che la verifica dei principi contabili che devono essere adottati ai fini della redazione del bilancio deve essere effettuata prendendo a riferimento lo stesso esercizio in cui si intende applicare la deroga.

Deroga svalutazione titoli

Imprese individuali e società di persone

La deroga consente di valutare i titoli al valore di iscrizione "risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato".

Come è stato osservato in relazione alla deroga ex DL 185/2008, il riferimento all'approvazione del bilancio dovrebbe escludere le società di persone e le imprese individuali che iscrivono i titoli in inventario

Deroga svalutazione titoli

AMBITO OGGETTIVO

La deroga riguarda i *"titoli non destinati a permanere durevolmente"* nel patrimonio dell'impresa.

Rientrano, quindi, nell'ambito di applicazione della norma i titoli iscritti nell'attivo circolante e valutati ai sensi dell'art. 2426 co. 1 n. 9 c.c. al minore tra il costo ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento mercato (bozza documento interpretativo OIC 11, § 6)

Deroga svalutazione titoli

AMBITO OGGETTIVO

La bozza del documento interpretativo OIC 11 (§ 6) ha precisato (così come il precedente documento interpretativo OIC 4, § 5) che rientrano nell'ambito di applicazione della norma sia i titoli di debito che i titoli di capitale.

Più nel dettaglio, la Relazione al DL 185/2008 (che menzionava sia le azioni che le obbligazioni) e il documento interpretativo OIC 3 (§ 2.2.2) hanno chiarito che, nell'accezione della norma, il termine "titoli" doveva essere inteso in senso ampio, tale da ricomprendere:

- sia i titoli partecipativi (azioni, quote di srl e strumenti finanziari assimilati);
- sia i titoli di debito (obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento, ecc.).

Deroga svalutazione titoli

AMBITO OGGETTIVO

Come già evidenziato in dottrina in riferimento ai precedenti regimi derogatori, nonostante la deroga sia stata introdotta in relazione alla situazione di turbolenza dei mercati finanziari, non pare che vi siano preclusioni alla sua applicazione ai titoli non quotati, stante il riferimento, contenuto nella norma, ai valori risultanti dal bilancio e non alle quotazioni delle Borse valori.

Deroga svalutazione titoli

AMBITO OGGETTIVO

Il documento interpretativo OIC 11, analogamente al documento interpretativo OIC 4 (§ 6), ha precisato che la deroga non si applica agli strumenti finanziari derivati, ancorché possano essere classificati nell'attivo circolante, in quanto gli stessi sono valutati al fair value ai sensi dell'art. 2426 co. 1 n. 11-bis c.c. e non al minore tra il costo ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

Inoltre, rimangono inalterati i criteri di valutazione previsti dall'OIC 32 per i titoli oggetto di copertura del fair value e i titoli ibridi quotati.

Ancorché con riferimento alla deroga ex DL 119/2018, la circ. Assonime 15/2019 (§ 2.3) ha precisato, al riguardo, che "i derivati sono esclusi dalla disciplina in esame in quanto non si tratta di titoli, bensì di strumenti finanziari; le indicazioni rese dall'OIC si riferiscono evidentemente a quelle ipotesi in cui il derivato, per effetto di processi di cartolarizzazione, assume la natura di titolo".

Deroga svalutazione titoli

AMBITO OGGETTIVO

Il documento interpretativo OIC 11 ha precisato (analogamente al precedente documento interpretativo 4, § 7) che la deroga ex DL 73/2022 si applica sia ai titoli già iscritti nel bilancio 2021 sia ai titoli acquistati durante l'esercizio 2022 (e quindi non presenti nel portafoglio al 31.12.2021).

In tali ipotesi, il riferimento per la valutazione non è il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato, bensì il costo di acquisto

Deroga svalutazione titoli

AMBITO OGGETTIVO

In coerenza con la finalità agevolativa della norma, la deroga può essere applicata a tutti i titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato oppure a specifici titoli, ancorché emessi dal medesimo emittente ma di specie diversa (es. titoli con diverso ISIN di uno stesso emittente).

Deroga svalutazione titoli

AMBITO OGGETTIVO

Tuttavia, per consentire al lettore del bilancio di comprendere le modalità di applicazione della deroga, occorre motivare adeguatamente la scelta effettuata in Nota integrativa, specificando i criteri seguiti per l'individuazione dei titoli oggetto di deroga.

Analogamente, secondo il documento interpretativo OIC 3 (§ 2.2.5), era possibile applicare la deroga ex DL 185/2008 solo per i titoli emessi da alcuni emittenti (sempre, beninteso, iscritti nell'attivo circolante), mantenendo invece il criterio ordinario di valutazione per:

- altri titoli emessi da altri emittenti;
- titoli emessi dal medesimo emittente, ma di specie diversa

Deroga svalutazione titoli

Condizioni per l'applicazione – Perdita non durevole

In mancanza di indicazioni da parte della norma, il documento interpretativo OIC 11, analogamente al precedente documento interpretativo OIC 4 (§ 9), precisa che la durevolezza della perdita deve essere determinata in base alle previsioni dei documenti OIC 20 e OIC 21.

Deroga svalutazione titoli

Condizioni per l'applicazione – Perdita non durevole

Titoli

Secondo quanto previsto dal documento OIC 20 (§ 55), la perdita durevole di valore di un titolo immobilizzato si ha quando, per ragioni legate alla capacità di rimborso dell'emittente, la società ritenga con ragionevolezza e fondatezza di non poter più incassare integralmente i flussi di cassa – in linea capitale o interessi – previsti dal contratto.

Deroga svalutazione titoli

Condizioni per l'applicazione – Perdita non durevole

Indicatori di una situazione di deterioramento duraturo della situazione di solvibilità dell'emittente sono, ad esempio, i seguenti:

- ritardato o mancato pagamento di quote capitale o interessi (ad eccezione del caso in cui sia previsto contrattualmente che l'emittente abbia il diritto di ritardare o non pagare quote interessi senza che ciò costituisca "inadempimento contrattuale");
- ristrutturazione del debito;
- valore di mercato del titolo persistentemente inferiore al valore di iscrizione in bilancio. Non può essere considerato motivo di automatico abbattimento del costo un improvviso e generalizzato ribasso del valore di mercato.

Deroga svalutazione titoli

Condizioni per l'applicazione - Perdita non durevole

- indicatori economico-patrimoniali e finanziari dell'emittente che facciano ritenere probabile un non integrale pagamento dei flussi finanziari del titolo in termini di interessi e/o di rimborso del capitale alla scadenza. Ciò vale soprattutto per i titoli non quotati. Per questi vanno utilizzati tutti i dati e le informazioni disponibili allo scopo di accertare se si sia o meno verificato un deterioramento duraturo delle condizioni economico-patrimoniali e finanziarie della società emittente con connessi rischi di illiquidità o di insolvenza della stessa, che possano compromettere la capacità della stessa di corrispondere gli interessi e di rimborsare i titoli alla scadenza o che possano compromettere il realizzo dei titoli senza perdita per la società;
- *evento di default*;
- ammissione a procedure concorsuali.

Deroga svalutazione titoli

Condizioni per l'applicazione – Perdita non durevole

Partecipazioni

Il documento OIC 21 stabilisce che la perdita durevole di valore è determinata confrontando il valore di iscrizione in bilancio della partecipazione con il suo valore recuperabile, determinato in base ai benefici futuri che si prevede affluiranno all'economia della partecipante.

Deroga svalutazione titoli

Condizioni per l'applicazione – Perdita non durevole

La prima fase del processo valutativo che conduce alla determinazione del valore recuperabile è costituita da un'analisi delle condizioni economico-finanziarie della partecipata, volta ad accertare se le perdite di valore sofferte dalla partecipata non siano episodiche o temporanee, bensì strutturali e capaci di intaccarne la consistenza patrimoniale. Tali perdite sono riconducibili a situazioni negative interne alla società stessa o esterne ad essa, oppure ad una combinazione di fattori interni ed esterni.

Deroga svalutazione titoli

Condizioni per l'applicazione – Perdita non durevole

Situazioni interne alla società che possono rappresentare un indicatore di perdita di valore possono essere a titolo esemplificativo e non esaustivo (§ 33):

- perdite operative divenute fisiologiche, derivanti da una struttura del ciclo costi/ricavi che cessa di essere remunerativa;
- eccesso di costi fissi, non riducibili nel breve periodo, rispetto al volume d'affari;
- obsolescenza tecnologica degli impianti o dei processi produttivi dell'impresa;
- un perdurante stato di tensione finanziaria al quale non si possa porre rimedio e che divenga eccessivamente oneroso per la società;
- una distribuzione di dividendi che abbia comportato che la quota di Patrimonio netto posseduta nella partecipata sia diventata inferiore al valore di iscrizione della stessa nell'attivo.

Deroga svalutazione titoli

Condizioni per l'applicazione – Perdita non durevole

Fattori esterni alla società possono, invece, essere a titolo esemplificativo e non esaustivo (§ 34):

- crisi del mercato in cui opera l'impresa con previsioni di assestamento dello stesso in direzione opposta a quella auspicata dall'impresa;
- sostanziale ribasso dei prezzi di vendita dei prodotti non bilanciato dall'adeguamento dei costi di produzione;
- nuove leggi e regolamentazione che incidono negativamente sulla redditività dell'impresa;
- perdita di quote di mercato a favore di imprese concorrenti

Deroga svalutazione titoli

Condizioni per l'applicazione – Perdita non durevole

- abbandono da parte del mercato dei prodotti dell'impresa a favore di prodotti alternativi;
- evidenze che inducono a ritenere che si è prodotta una significativa perdita durevole di valore.

Deroga svalutazione titoli

Condizioni per l'applicazione – Perdita non durevole

Per i titoli partecipativi quotati non è necessariamente considerato motivo di abbattimento del costo un improvviso e generalizzato ribasso del valore di mercato; questo può costituire un primo elemento segnaletico di un'eventuale perdita durevole di valore. Un significativo e prolungato ribasso nel listino di una partecipazione quotata, non correlato ad un generale andamento del mercato, unito a negative condizioni economico-finanziarie della partecipata, che fanno fondatamente ritenere non possibile un'inversione di tendenza, è considerato un indicatore per considerare la perdita di valore di natura durevole

Deroga svalutazione titoli

Il valore di realizzo

Per i titoli e le partecipazioni negoziati in mercati organizzati, il valore di mercato, da confrontare con il costo, è costituito dal valore di quotazione.

Per individuare il valore di mercato alla data di bilancio si possono considerare in astratto due riferimenti temporali (documento OIC 20, § 63, e documento OIC 21, § 50):

- uno fisso, cioè la data di fine esercizio (o quella di quotazione più prossima);
- l'altro rappresentato dalla media delle quotazioni del titolo relative a un determinato periodo, più o meno ampio.

Deroga svalutazione titoli

Il valore di realizzo

Il dato puntuale di fine esercizio rappresenta la scelta che meno è influenzata da fattori soggettivi. Tuttavia, la quotazione di una giornata può essere influenzata da fattori spesso esogeni, relativi a situazioni transitorie riferibili al singolo titolo o al mercato mobiliare nel suo complesso o addirittura alla variabilità dei volumi trattati. Per queste ragioni le quotazioni di una singola giornata non sono in genere considerate rappresentative dell' *"andamento del mercato"*.

Deroga svalutazione titoli

Il valore di realizzo

Occorre - piuttosto - assumere un valore che, pur dovendosi riferire concettualmente alla chiusura dell'esercizio, possa ritenersi consolidato ovvero sufficientemente scevro da perturbazioni temporanee. In questo senso, la media delle quotazioni passate, per un periodo ritenuto congruo rispetto alle finalità valutative, quale l'ultimo mese, può ritenersi maggiormente rappresentativa.

Deroga svalutazione titoli

Il valore di realizzo

Per le partecipazioni non quotate, stante la difficoltà pratica di identificare un valore di mercato, la società deve adoperarsi con la dovuta diligenza professionale e sopportando costi proporzionati alla complessità e alla rilevanza dell'investimento, per acquisire tutte le informazioni disponibili per poter stimare in modo attendibile il valore di realizzazione. Nella stima di tale valore si dovrà tenere conto anche della ridotta negoziabilità della partecipazione.

Deroga svalutazione titoli

Modalità applicative

→ Necessario indagare le ragioni che hanno portato alla riduzione della quotazione

Esempio:

Un pacchetto azionario, composto - anche in questo caso - da 10.000 titoli, presenta i seguenti valori:

- quotazione al 30.12.2021: 2,12;
- quotazione al 30.12.2022: 0,52.

Posto che il Consiglio di amministrazione ha presentato una proposta di concordato preventivo, cui ha fatto seguito il peggioramento del relativo rating assegnato dalle Agenzie di credito, la perdita di valore del titolo sembrerebbe assumere carattere durevole.

Nel bilancio 2022 sembrerebbe, quindi, corretto applicare il regime ordinario, valutando i titoli ai minori valori espressi dalla Borsa ($5.200,00 \text{ euro} = 10.000 \times 0,52$), con una svalutazione pari a $16.000,00 \text{ euro} (21.200,00 - 5.200,00)$

Deroga svalutazione titoli

**Fatti successivi alla
chiusura esercizio**



Se interviene una vendita successiva alla chiusura ad un prezzo inferiore non è possibile avvalersi della deroga.

Sotto altro profilo, nel momento in cui, tra la data di chiusura dell'esercizio e la data di approvazione del bilancio, la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'emittente si deteriora in modo tale da modificare la stima circa l'esistenza di perdite durevoli di valore, si possono presentare le seguenti situazioni:

- il deterioramento costituisce l'effetto di situazioni i cui presupposti erano già presenti alla data di riferimento del bilancio, seppur non conosciuti: il valore del titolo deve essere ordinariamente svalutato;
- il deterioramento deriva ad un evento eccezionale chiaramente attribuibile al successivo esercizio: le valutazioni di fine esercizio devono essere effettuate senza tenere conto dell'evento in questione, ma è necessario fornire adeguata informativa nella Nota integrativa.

Deroga svalutazione titoli

Limiti alla distribuzione degli utili

L'art. 45 co. 3-decies del DL 73/2022 (inserito in sede di conversione in legge) stabilisce che le imprese di cui al precedente co. 3-novies, che si avvalgono della facoltà di non svalutare i titoli, destinano a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione della deroga e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale.

In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

Deroga svalutazione titoli

Informativa in nota

Secondo la bozza del documento interpretativo OIC 11 (§ 15), analogamente a quanto precisato dal precedente documento interpretativo OIC 4 (§ 12), le società che applicano la deroga devono indicare in Nota integrativa, oltre all'informativa richiesta dai documenti OIC 20, 21 e 28:

- le modalità con cui si sono avvalse di tale facoltà, specificando i criteri seguiti per l'individuazione dei titoli oggetto di deroga;
- la differenza tra il valore dei titoli iscritti in bilancio ed il relativo valore desumibile dall'andamento del mercato;
- le motivazioni per cui hanno ritenuto la perdita temporanea

Deroga svalutazione titoli

Informativa in nota

Avuto riguardo al regime derogatorio di cui al DL 185/2008, il documento interpretativo OIC 3 (§ 2.2.5) riteneva opportuno, inoltre, indicare in Nota integrativa:

- i criteri utilizzati per determinare il valore di iscrizione in bilancio (es. costo iscritto nel bilancio precedente, costo di acquisto nell'esercizio in corso, ecc.);
- i criteri utilizzati per determinare il valore desumibile dall'andamento del mercato (se diversi da quelli utilizzati nell'esercizio precedente) (es. quotazione al 31.12.2022).
- La dottrina consigliava, infine, di dare conto nella Nota integrativa:
 - della situazione anomala che aveva contraddistinto l'andamento dei mercati finanziari;
 - dell'effetto della deroga (al lordo e al netto delle imposte) sul risultato economico dell'esercizio e sulla consistenza patrimoniale;
 - di quali sarebbero stati il risultato economico e la consistenza patrimoniale nel caso in cui la società non si fosse avvalsa della deroga.

Deroga svalutazione titoli

Informativa nella relazione sulla gestione

Con riferimento alla disposizione in esame, la Relazione sulla gestione deve indicare:

- ❖ il ricorso alla deroga;
- ❖ l'effetto della mancata svalutazione sui dati di bilancio;
- ❖ l'effetto della deroga sugli indicatori finanziari.

La sospensione delle perdite

La sospensione delle perdite

Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 3 co. 9 del DL 29.12.2022 n. 198 (c.d. "Milleproroghe"), conv. L. 24.2.2023 n. 14, l'art. 6 del DL 8.4.2020 n. 23 (c.d. "Liquidità"), conv. L. 5.6.2020 n. 40, stabilisce che, per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31.12.2022 (co. 1):

- non si applicano gli artt. 2446 co. 2 e 3, 2447, 2482-bis co. 4, 5 e 6 e 2482-ter c.c.;
- non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 co. 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c.

La sospensione delle perdite

Inoltre, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo, ex artt. 2446 co. 2 e 2482-bis co. 4 c.c., è posticipato al quinto esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate (co. 2).

La sospensione delle perdite

Nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 o 2482-ter c.c. l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli artt. 2447 o 2482-ter c.c. In relazione a tale fattispecie si ribadisce che, fino alla data di tale assemblea, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 co. 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c. (co. 3). Le perdite in questione devono essere distintamente indicate nella Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio (co. 4)

La sospensione delle perdite

Esercizi a cavallo

Ai sensi dell'art. 6 co. 1 del DL 23/2020 convertito, come modificato dall'art. 3 co. 9 del DL 198/2022 convertito, le perdite da considerare sono quelle emerse "nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022".

L'arco temporale preso in considerazione dalla norma, quindi, per quanto coincidente per tutte le società con un unico esercizio sociale, non è uguale per ciascuna di esse, ma dipende dalle scelte statutarie individuali sulla data di chiusura dell'esercizio (massima Comitato Triveneto dei Notai T.A.2).

Sono, di conseguenza, da considerare non solo gli esercizi che hanno chiuso al 31.12.2022, ma anche quelli a cavallo d'anno che comprendano la suddetta data (in primis 1.7.2022 - 30.6.2023)

La sospensione delle perdite

Obbligo di convocazione assemblea

La disciplina in esame lascia immutato l'obbligo di convocazione, senza indugio, dell'assemblea per l'adozione degli opportuni provvedimenti, dando conto ai soci della perdita di oltre un terzo del capitale (sottoponendo loro una Relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del Collegio sindacale o del Comitato per il controllo sulla gestione).

La Relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli 8 giorni che precedono l'assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della Relazione.

La sospensione delle perdite

Obbligo di convocazione assemblea

In particolare, sottolinea la massima Comitato Triveneto dei Notai T.A.4, all'assemblea dovrà essere sottoposto un documento contabile (situazione patrimoniale, bilancio di esercizio ovvero un bilancio infra-annuale), accompagnato dalla Relazione del Collegio sindacale o dell'organo di controllo eventualmente nominato, in cui dette perdite siano formalmente evidenziate. Non si ritiene possibile, invece, "prescindere dalla rilevazione formale delle perdite emerse nell'esercizio che comprende il 31 dicembre [2022] attraverso la redazione di uno specifico documento contabile adducendo a giustificazione di tale omissione la loro irrilevanza fissata per legge"

La sospensione delle perdite

Ambito di applicazione

PERDITA CHE NON INCIDE SUL MINIMO LEGALE

Come precisato dalla massima Comitato Triveneto dei Notai T.A.6, il differimento al quinto esercizio successivo previsto dall'art. 6 co. 2 del DL 23/2020 convertito opera di diritto, in relazione alle perdite emerse nel 2021 (ora 2022), senza necessità di una espressa decisione dei soci in tal senso.

In tale ipotesi, osservano i notai del Triveneto sempre nella massima T.A.6, non vi è l'obbligo dell'unanimità, in quanto deve escludersi che la nuova disposizione attribuisca al singolo socio un diritto "uti singuli" ad avvalersi del differimento della copertura delle perdite.

La sospensione delle perdite

Ambito di applicazione

PERDITA CHE INCIDE SUL MINIMO LEGALE

Il co. 3 dell'art. 6 del DL 23/2020 stabilisce che, nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 o 2482-ter c.c., "l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa alla immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui al comma due".

Tale disposizione, dunque, al contrario della precedente, rimette all'assemblea dei soci e non alla volontà del legislatore il differimento al quinto esercizio successivo della decisione sugli "opportuni provvedimenti" da adottare in seguito alla riduzione del capitale sotto il minimo legale per perdite eccedenti il terzo.

La sospensione delle perdite

Ambito di applicazione

A fronte di tale dato letterale, la massima Comitato Triveneto dei Notai T.A.7 osserva come, verificandosi perdite nell'esercizio che comprende il 31.12.2021 (ora il 31.12.2022) tali da eccedere, da sole o sommate a quelle emerse in altri esercizi, il terzo del capitale sociale riducendolo al di sotto del limite legale, gli amministratori debbano, in ogni caso e senza indugio, convocare l'assemblea per adottare gli opportuni provvedimenti, sottoponendo ai soci i relativi documenti contabili.

La sospensione delle perdite

Ambito di applicazione

L'assemblea, alternativamente, potrà deliberare:

- di rinviare la decisione sulla copertura delle perdite alla chiusura dell'esercizio 2027 (in questo caso non opererà la causa di scioglimento della società di cui all'art. 2484 co. 1 n. 4 c.c.);
- la riduzione del capitale a ripianamento integrale delle perdite ed il contemporaneo suo aumento a una cifra non inferiore al minimo di legge;
- la trasformazione della società o la sua messa in liquidazione;
- una copertura "parziale" delle perdite, sia procedendo alla sola riduzione parziale del capitale sia anche procedendo ad una parziale ricapitalizzazione della società (senza peraltro che sia indispensabile ricondurre il Patrimonio netto ad un'entità superiore al minimo di legge del capitale sociale), rinviando la decisione sulla copertura delle perdite residue alla chiusura dell'esercizio 2027

La sospensione delle perdite

Informativa nella nota integrativa

Le perdite in questione - come già evidenziato - devono essere distintamente indicate nella Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio (co. 4).

E, quindi, per le perdite emerse negli esercizi "in corso alla data del 31 dicembre 2022" gli interventi prescritti dalle ricordate disposizioni codicistiche potranno avvenire "entro" l'assemblea di approvazione del bilancio 2027, previa distinta indicazione in Nota integrativa al fine di tenerle separate da eventuali perdite future non "coperte" dalla nuova disciplina.

La sospensione delle perdite

Informativa nella nota integrativa

La norma tace riguardo alle società non obbligate alla redazione della Nota integrativa (come le micro imprese). Si ritiene, peraltro, che il precetto valga anche per queste che, o redigeranno una Nota integrativa al solo scopo di adempiere all'incombente in esame, o, almeno, dovranno esporre gli obblighi informativi previsti in calce allo Stato patrimoniale.

La sospensione delle perdite

Perdite 2023 e successive

L'art. 6 del DL 23/2020 convertito non appare riferibile anche alle perdite relative al 2023 (e agli anni successivi), con conseguente applicazione della disciplina civilistica.

A tale riguardo è di sicuro interesse evidenziare come la massima Consiglio Notarile di Milano 5.7.2022 n. 204 abbia stabilito che, fino al verificarsi del presupposto che rende obbligatoria la riduzione del capitale per perdite ai sensi degli artt. 2446 co. 2 o 2482-bis co. 4 c.c., l'assemblea ha la facoltà di ridurre il capitale sociale a copertura anche soltanto parziale delle perdite, sia che tale parziale copertura riduca la perdita sotto al terzo, sia che la perdita stessa risulti, dopo la copertura parziale, ancora superiore al limite predetto.

La sospensione delle perdite

Perdite 2023 (e successive) autonomamente rilevanti

La nuova disciplina non riguarda le perdite che matureranno nel 2023 (e negli esercizi successivi), con la conseguenza che, in assenza di un altro intervento del legislatore, le perdite che matureranno nel 2023 e che "autonomamente" porteranno il capitale sotto il minimo, dovrebbero essere ripianate "senza indugio", mentre quelle che non intacchino il capitale sociale avrebbero il 2024 come anno di grazia, con obbligo di ripianamento nel 2025

La sospensione delle perdite

Perdite 2023 (e successive) rilevanti solo se sommate a quelle 2022 inferiori a un terzo

Escludendo l'estensione della disciplina di cui all'art. 6 del DL 23/2020 convertito alle perdite relative al 2023 e agli anni successivi, peraltro, si pone il problema di stabilire se la nozione di cui alla citata norma sterilizzi tutte le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31.12.2022 ovvero solo quelle che riducono di oltre un terzo il capitale, per stabilire se le perdite inferiori ad un terzo del capitale siano o meno da sommare a quelle maturate nel 2023 o negli anni successivi al fine di attivare le previsioni del codice civile.

Il tema è già stato affrontato con riguardo alla sterilizzazione delle perdite emerse nell'esercizio in corso al 31.12.2020, con soluzioni e argomentazioni che appaiono integralmente riproponibili con riguardo alle perdite emerse nell'esercizio in corso al 31.12.2022.

La sospensione delle perdite

Perdite 2023 (e successive) rilevanti solo se sommate a quelle 2022 inferiori a un terzo

Secondo altra ricostruzione, invece, il citato art. 6 contemplerebbe un criterio di attivazione economico e non più patrimoniale. Di conseguenza, l'entità delle perdite oggetto di sterilizzazione sarebbe quella che emerge dal Conto economico del bilancio e non solo quella parte di esse che incide sul capitale nominale in quanto non assorbita da eventuali riserve di patrimonio.

A fronte di ciò, il caso Assonime 6/2021 osserva come, senza dubbio, la finalità "specificata" dell'art. 6 del DL 23/2020 convertito sia quella di impedire l'applicazione degli obblighi di riduzione e ricapitalizzazione previsti dal codice civile per le perdite emerse nel 2022; in quest'ottica, quindi, **si rivolge alle perdite "qualificate" dal fatto di incidere in modo significativo sul capitale sociale.**

La sospensione delle perdite

Perdite 2023 (e successive) rilevanti solo se sommate a quelle 2022 inferiori a un terzo

Al di là di tale profilo, comunque, ad apparire determinante è una adeguata considerazione della "ratio" della disciplina. Se, infatti, questa è da ricondurre, in senso generale, all'intento di evitare che l'applicazione di rigide regole societarie conducano alla liquidazione di imprese sane a causa di perdite straordinarie derivanti dagli effetti economici della pandemia, la sterilizzazione delle perdite, al fine di verificare il presupposto degli obblighi negli esercizi successivi al 2022, dovrebbe riguardare tutte le perdite accertate dal Conto economico e non solo quelle che incidono in modo significativo sul capitale sociale. Che questa sia la soluzione preferibile, d'altra parte, deriverebbe anche dalla considerazione che, diversamente ragionando, in presenza di perdite di identico ammontare si finirebbe per avvantaggiare società meno capitalizzate rispetto a realtà dotate di riserve in grado di coprire le perdite in questione.

La sospensione delle perdite

Perdite 2023 (e successive) rilevanti solo se sommate a quelle 2022 inferiori a un terzo

Conseguentemente:

- se nel corso dei cinque esercizi successivi a quello che comprende il 31.12.2022 risulta che la società abbia accumulato perdite che senza tener conto di quelle emerse in tale ultimo esercizio (ossia quelle "sterilizzate") riducono il capitale di oltre un terzo, troveranno immediata applicazione le disposizioni dettate dagli artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c.;
- se, invece, nel corso di detti cinque esercizi risulta che la società abbia accumulato perdite che solo se sommate a quelle emerse nell'esercizio che comprende il 31.12.2022 (ossia quelle "sterilizzate") riducono il capitale di oltre un terzo, troveranno applicazione le disposizioni recate dall'art. 6 del DL. 23/2020 convertito, fermo restando il limite temporale finale coincidente con l'esercizio che comprende il 31.12.2027

La sospensione delle perdite

Pluralità di perdite sterilizzate

Come correttamente sottolineato dal documento di ricerca FNC-CNDCEC 25.3.2022, particolare attenzione deve essere riservata alle ipotesi in cui ci si avvalga più volte del regime di favore in esame. In tale ipotesi, sebbene le perdite emerse in precedenza restino sterilizzate fino alla data di approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio successivo, l'emersione di nuove e rilevanti perdite potrebbe essere indice di una crisi complessiva - anche finanziaria - iniziata con la pandemia, o da questa aggravata e suscettibile di peggiorare ulteriormente, anche in considerazione delle circostanze correlate all'attuale conflitto tra Russia e Ucraina, che necessiterebbe di interventi maggiormente incisivi rispetto alla sospensione degli obblighi codicistici.

La sospensione delle perdite

Pluralità di perdite sterilizzate

Soprattutto nei casi in cui le perdite emerse per due esercizi consecutivi dovessero essere rilevanti ex artt. 2447 e 2482-ter c.c., infatti, la decisione dell'assemblea di rinviarne la copertura dovrebbe essere fondata su una valida pianificazione quinquennale che preveda il ritorno a risultati positivi a chiusura del quinto esercizio, ferma restando la necessità di verificare la sussistenza della continuità aziendale, intesa quale capacità di poter fare regolarmente fronte alle obbligazioni nei 12 mesi successivi alla chiusura dell'esercizio

La sospensione delle perdite

Posizione dei sindaci

Tutto ciò, chiaramente, presenta importanti ricadute anche sull'espletamento dell'attività di vigilanza da parte dei sindaci, sia nell'immediato, nel valutare la ragionevolezza e la coerenza delle soluzioni proposte, sia successivamente, nel corso del periodo di sospensione, durante il quale occorre monitorare lo sviluppo della prospettata pianificazione.

La sospensione delle perdite

Perdite sterilizzate e operazioni di fusione e scissione

Il Comitato Triveneto di Notai, nella massima T.A.14, ha stabilito che le perdite soggette al particolare regime legale di "sterilizzazione" previsto dall'art. 6 del DL 23/2020 convertito devono essere tenute distinte da quelle ordinarie. Esse costituiscono pertanto delle perdite "targate", la cui origine, ed eventuali successive movimentazioni, devono essere specificate nella Nota integrativa.

In caso di fusione di società dotate di tali perdite, le stesse saranno dunque iscritte nel bilancio dell'incorporante/risultante con la medesima "targazione" (e conseguente regime legale di "sospensione") che avevano nel bilancio dell'incorporata/fusa ai sensi dell'art. 2504-bis co. 4 c.c.

Analoghe considerazioni valgono con riguardo alle operazioni di scissione.

La sospensione delle perdite

Sospensione della causa di scioglimento

Come evidenziato, l'ultima parte dell'originario art. 6 del DL 23/2020 convertito disponeva che per il periodo ivi contemplato - 9.4.2020 - 31.12.2020 - non avrebbe operato "la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile".

Identica prescrizione si ritrova nel vigente co. 1 dell'art. 6 del DL 23/2020 convertito, come sostituito dall'art. 1 co. 266 della L. 178/2020 e modificato dall'art. 3 co. 1-ter del DL 30.12.2021 n. 228 convertito, nonché dall'art. 3 co. 9 del DL 29.12.2022 n. 198 convertito.

La sospensione delle perdite

Sospensione della causa di scioglimento

La disapplicazione della causa di scioglimento sembra escludere anche i doveri specifici degli amministratori correlati a tale evenienza; ovvero la necessità di adottare una gestione conservativa (ex art. 2486 c.c.) e le conseguenti responsabilità da prosecuzione dell'attività d'impresa in regime "non conservativo«.

La sospensione delle perdite

Sospensione della causa di scioglimento

In ogni caso, pur ravvisandosi nella nuova disciplina i tratti per escludere la necessità di adottare una gestione conservativa, si osserva come il dovere di diligenza non possa che tenere conto della situazione effettiva, considerando ciò che accadrà al momento della reviviscenza del regime normale. Pur non suggerendosi una gestione meramente conservativa, quindi, appare chiaro che i rischi potrebbero aumentare e *«che azioni successive potrebbero mettere in dubbio la diligenza di quegli amministratori che abbiano aggravato o non risolto il dissesto»*.

La sospensione delle perdite

In dottrina è stato sottolineato come, al termine del periodo di sterilizzazione delle perdite, si dovrà procedere secondo le seguenti modalità:

- se la perdita residua continua ad eccedere un terzo del capitale sociale ma non intacca il minimo legale (e, dunque, si applicano gli artt. 2446 e 2482-bis c.c.), dovrà disporsi la riduzione del capitale sociale in proporzione delle perdite in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio 2027;
- se la perdita residua riduce il capitale sociale al di sotto del minimo legale gli amministratori devono convocare "senza indugio" (e, dunque, nei primi 30 giorni del sesto esercizio, ex art. 2631 c.c.) l'assemblea per deliberare l'immediata riduzione e ricostituzione del capitale sociale minimo (o la trasformazione, ove questa permetta di evitare lo scioglimento) o di avvalersi della possibilità, prevista dall'art. 6 co. 3 del DL 23/2020 convertito, di un (ulteriore) breve rinvio di tali provvedimenti sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al "quinto esercizio", nella quale la ricapitalizzazione (o, se del caso, la trasformazione) è condizione necessaria per impedire lo scioglimento della società

La sospensione delle perdite

Previsioni normative da considerare

A fronte della previsione temporanea che deroga l'intervento a copertura delle perdite, restano ferme le altre previsioni normative in qualche modo correlate al fatto che esse, comunque, sono intervenute.

Ci si riferisce:

- al divieto di distribuire dividendi (artt. 2433 co. 3 e 2478-bis co. 5 c.c.);
- al limite all'acquisto di azioni proprie (art. 2357 co. 3 c.c.);
- alla possibile incidenza sul limite massimo all'emissione di obbligazioni nelle spa (art. 2412 co. 1 c.c.)

Le modifiche al TUIR in tema di derivazione rafforzata e il riconoscimento fiscale degli errori contabili

Il principio di derivazione rafforzata

Il **principio di derivazione rafforzata** sovrintende al calcolo del reddito d'impresa e comporta la **rilevanza fiscale dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati in bilancio** (articolo 83, comma 1, del TUIR), con il **conseguente riconoscimento fiscale della rappresentazione contabile fondata sul principio di prevalenza della sostanza sulla forma**.

Qualificazione
Imputazione temporale
Classificazione



Circolare 7/E, 28/2/2011
CNDCEC – Documento di Ricerca 9/8/2019

Il principio di derivazione rafforzata

Qualificazione

Il fenomeno della “qualificazione” attiene essenzialmente all’esatta individuazione dell’operazione aziendale posta in essere e, conseguentemente, dei relativi effetti che da essa derivano tanto sul piano economico-patrimoniale, quanto sul piano strettamente giuridico.

Qualificare significa individuare:

- lo schema giuridico-contrattuale al quale ricondurre la specifica operazione;
- se e come l’operazione generi flussi reddituali - positivi e/o negativi (in termini di ricavi, plus/minusvalenze, ammortamenti, valutazioni, ecc.) - per l’impresa, ovvero se, diversamente, rappresenti una mera manifestazione patrimoniale (qual è, ad esempio, il conferimento di risorse finanziarie nell’azienda);
- se l’operazione anche non rappresentata in bilancio, possa considerarsi o meno fiscalmente realizzata da un punto di vista giuridico-formale (ad esempio vendita con assunzione di garanzia significativa).


Il principio di derivazione rafforzata

Classificazione



Classificare significa individuare, sotto il profilo reddituale, la specifica tipologia (o "classe") di provento o di onere, ovvero di elemento attivo o passivo, di ciascuna operazione così come qualificata nella rappresentazione di bilancio.

Imputazione temporale



Il fenomeno delle "imputazioni temporali" attiene alla corretta individuazione del periodo d'imposta in cui i componenti reddituali fiscalmente rilevanti devono concorrere a formare la base imponibile.

Significa, quindi, individuare:

- la maturazione economica che potrebbe essere diversa da quella giuridico-formale;
- il periodo di imposta in cui i componenti reddituali fiscalmente rilevanti concorrono a formare la base imponibile (oneri relativi a più esercizi di cui all'articolo 108, comma 3, TUIR).

Il principio di derivazione rafforzata

Restano applicabili le disposizioni del TUIR relative ai **limiti**, alle **esenzioni**, alle **esclusioni**, la **ripartizione in più esercizi** o la **rilevanza del pagamento**, per la concorrenza alla determinazione del reddito di impresa.

Esempi:

- ✓ **deducibilità costi per auto non strumentali e spese telefoniche (limiti);**
- ✓ **regime pex (esenzioni);**
- ✓ **deducibilità per cassa dei compensi agli amministratori (rilevanza del pagamento);**
- ✓ **ripartizione per quota dell'eccedenza delle manutenzioni deducibili (ripartizione in più esercizi).**

Novità 2022

Il principio di derivazione rafforzata si applica nei confronti delle imprese IAS ed OIC *adopter*.

L'articolo 8 del decreto semplificazioni (D.L. 21 giugno 2022, n. 73) è intervenuto in **modifica dell'articolo 83 del T.U.I.R. consentendo l'applicazione del principio di derivazione rafforzata** (in aggiunta alle imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria o abbreviata) **nei confronti delle micro imprese che optano per la predisposizione del bilancio in forma ordinaria.**

La novità normativa si applica a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto in parola, quindi, per i soggetti solari, **dal 2022.**

Novità 2022

L'**intervento** del Legislatore è stato **parziale**. Dal tenore della novella normativa emerge che l'ambito di sua rilevanza sia precluso alle micro imprese che, in luogo della forma ordinaria, optino per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis c.c. Considerato che **il principio di derivazione rafforzata ordinariamente si applica alle società non micro imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata**, si può ritenere che il Legislatore abbia perso un'occasione. Vale a dire che avrebbe potuto consentire applicabile tale principio anche alle micro imprese che optano per il bilancio di cui all'articolo 2423-bis c.c., non esclusivamente per quello in forma ordinaria.

Novità 2022

Assonime (Circolare n. 31, 19/12/2022) considerato che il principio di derivazione rafforzata si applica anche alle imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis c.c., ha affermato che «se si assume che la finalità dell'intervento normativo è quella di consentire anche ai soggetti di minori dimensioni di accedere alla derivazione rafforzata in funzione del contenuto del loro bilancio – e cioè ogni qualvolta il bilancio sia stato redatto con regole analoghe a quelle che consentono alle altre imprese di avvalersi di tale principio – **motivi logico sistemati dovrebbero indurre a ritenere che la nuova disciplina possa applicarsi anche alle micro imprese che scelgano di redigere il bilancio in forma abbreviata**».

Definizione di micro imprese e semplificazione di bilancio

Ai sensi dell'articolo 2435-ter c.c., sono micro imprese le società che nel primo esercizio, ovvero, in seguito, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Tali società hanno la facoltà di non predisporre il rendiconto finanziario, nonché, qualora forniscano in calce allo stato patrimoniale le informazioni di cui all'articolo 2427 c.c., nn. 9 (gli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale) e 16 (i compensi e gli eventuali rapporti con amministratori e sindaci), la nota integrativa.

Definizione di micro imprese e semplificazione di bilancio

A condizione che il bilancio riporti le notizie di cui all'articolo 2428 c.c., nn. 3 (il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente) e 4 (il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni), possono non predisporre la relazione sulla gestione.

Definizione di errore contabile – OIC 29

«Un errore consiste nell'impropria o mancata applicazione di un principio contabile **se, al momento in cui viene commesso, le informazioni ed i dati necessari per la sua corretta applicazione sono disponibili.** Possono verificarsi errori a causa di errori matematici, di erronee interpretazioni di fatti, di negligenza nel raccogliere le informazioni ed i dati disponibili per un corretto trattamento contabile» (prg. 44).

L'errore può avere impatto sullo stato patrimoniale e/o sul conto economico e/o sul rendiconto finanziario.

Definizione di errore contabile – OIC 29

L'errore rappresenta una fattispecie diversa rispetto al cambiamento di stima.

Non costituisce un errore la variazione divenuta necessaria in una valutazione, ovvero in una stima, avvenuta in precedenza sulla base delle informazioni e dei dati disponibili al momento dell'effettuazione.

Definizione di errore contabile – OIC 29

L'errore rappresenta una fattispecie diversa anche rispetto al cambiamento dei principi contabili.

L'adozione di criteri contabili fatta in base ad informazioni e dati disponibili in quel momento, ma che in seguito si dimostrano diversi da quelli assunti a base della scelta operata se, in entrambi i casi, tali informazioni e dati sono stati al momento del loro uso raccolti ed utilizzati con la dovuta diligenza non costituisce un errore.

La rilevanza dell'errore contabile – OIC 29

La rilevanza o meno dell'errore determina le modalità della rilevazione contabile.

«Un errore è rilevante se può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio. La rilevanza di un errore dipende dalla dimensione e dalla natura dell'errore stesso ed è valutata a seconda delle circostanze» (prg. 46).

Non è, pertanto, rilevante se, considerato singolarmente, ovvero insieme ad altri, non influenza le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio.

La rilevanza dell'errore contabile – OIC 29

L'OIC non fornisce indicazioni quantitative circa la rilevanza, che va valutata caso per caso in base «**alla dimensione e dalla natura dell'errore stesso ed è valutata a seconda delle circostanze**». **La rilevanza va contestualizzata.**

Articolo 2423, comma 4, c.c.

«Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta».

Il momento di rilevazione dell'errore contabile – OIC 29

«Una correzione di errore deve essere rilevata in bilancio nel momento in cui si individua l'errore e nel contempo sono disponibili le informazioni ed i dati per il suo corretto trattamento» (prg. 47).

La correzione di un errore non rilevante transita per il conto economico e rappresenta una sopravvenienza attiva o passiva.

Il momento di rilevazione dell'errore contabile – OIC 29

«La correzione di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzata sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in cui si individua l'errore. Solitamente la rettifica viene rilevata negli utili portati a nuovo. Tuttavia, la rettifica può essere apportata a un'altra componente del patrimonio netto se più appropriato» (prg. 48).

L'errore commesso ed individuato nell'esercizio di riferimento comporta la rilevazione della rettifica della relativa scrittura.

Il momento di rilevazione dell'errore contabile – OIC 29

In caso di errore rilevante, oltre alla correzione,

- se è stato commesso nell'esercizio precedente, si devono rideterminare gli importi comparativi di tale esercizio;
- se è stato commesso prima dell'inizio del precedente esercizio, si procede alla rideterminazione dei saldi di apertura di attività, passività e patrimonio netto dell'esercizio precedente.

Il momento di rilevazione dell'errore contabile – OIC 29

Eccezioni:

1. «Quando non è fattibile determinare l'effetto di competenza dell'esercizio precedente di un errore rilevante, la società deve rideterminare il saldo di apertura di attività, passività e patrimonio netto per l'esercizio corrente. Anche in questo caso, la correzione di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzata sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in cui si individua l'errore» (prg. 51).
2. «Quando non è fattibile determinare l'effetto cumulativo di un errore rilevante all'inizio dell'esercizio corrente, per tutti gli esercizi precedenti, la società deve rideterminare i valori comparativi per correggere l'errore rilevante a partire dalla prima data in cui ciò risulta fattibile» (prg. 52).

Errori che rendono nullo o annullabile il bilancio

L'errore, in alcuni casi, potrebbe rendere nulla o annullabile la delibera di approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui l'errore è stato commesso. Tale circostanza non rientra nel perimetro di applicazione del principio di riferimento.

In caso di tali errori la correzione può avvenire solo con il rifacimento del bilancio che contiene l'errore e di quelli successivi nei quali si sono riverberati gli effetti dell'errore.

I bilanci corretti devono essere riapprovati.

Trattamento fiscale degli errori contabili

Per i soggetti che non applicano il principio di derivazione rafforzata restano valide le indicazioni contenute nella circolare n. 31/E, 24/9/2013.

In tali casi, quindi, **il principio di derivazione rafforzata non può essere invocato per consentire la rilevanza alla correzione di errori commessi in precedenti periodi di imposta, derogando in tal modo alle ordinarie regole della competenza fiscale.**

«Il principio di competenza risulta, in linea di principio, inderogabile, in quanto risponde all'esigenza di non lasciare il contribuente arbitro dell'imputazione, in un periodo di imposta o in un altro, degli elementi reddituali positivi e negativi».

Trattamento fiscale degli errori contabili

La mancata imputazione di elementi positivi e negativi del reddito nel corretto esercizio di competenza non è rilevante nell'esercizio in cui avviene la correzione.

CONSEGUENZE

Le relative sopravvenienze non sono deducibili

Le relative sopravvenienze attive non sono imponibili

In caso di errore non rilevante transitato per il conto economico si procede da una variazione in aumento / diminuzione.

In caso di errore rilevante non transitato per il conto economico non si procede ad alcuna variazione fiscale

Trattamento fiscale degli errori contabili: deduzione dei costi

Se non sono decorsi i termini per l'accertamento (articolo 43, D.P.R. 600/1973), **per ottenere il riconoscimento del costo il contribuente deve ripresentare la dichiarazione del periodo di imposta nel quale vi è la corretta competenza fiscale ed operare una variazione in diminuzione.**

L'Agenzia ha chiarito che l'imputazione del costo al conto economico dell'esercizio di rilevazione dell'errore soddisfa il disposto di cui all'articolo 109, comma 4, TUIR (necessità della previa imputazione al conto economico).

Tale principio è soddisfatto anche nel caso di imputazione dell'errore al patrimonio netto (risposta interpello n. 12, 21/9/2018).

Trattamento fiscale degli errori contabili: deduzione dei costi

Attenzione: alle ipotesi di dichiarazioni integrative presentate oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa (cd. ultrannuali) relative alla correzione di errori contabili afferenti ai criteri di competenza temporale, non si applicano le ordinarie limitazioni in ordine al riconoscimento del credito.

Ricordiamo che in caso di dichiarazione integrativa a favore ultrannuale, il credito emergente (non derivante dalla correzione di errori contabili) può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Trattamento fiscale degli errori contabili: tassazione dei ricavi

Se non sono decorsi i termini per l'accertamento (articolo 43, D.P.R. 600/1973), **il contribuente è tenuto, prima di procedere alla sterilizzazione del componente positivo rilevato in bilancio, a presentare dichiarazione integrativa.**

In tale dichiarazione, per assoggettare a tassazione il ricavo, **è necessario procedere ad una variazione in aumento.**

Applicazione generalizzata dei principi della circolare n. 31/e 2013

I principi di correzione illustrati dalla circolare **possono ritenersi applicabili a tutte le ipotesi di correzione della dichiarazione, non solo a quelle derivanti dalla correzione di errori contabili.**

Si pensi, ad esempio, alla erronea deduzione di un costo secondo criteri di competenza, in luogo del principio di cassa (ad es. compensi amministratori, interessi passivi di mora).

La dichiarazione integrativa può essere presentata per emendare errori di fatto e/o di diritto.

Trattamento fiscale degli errori contabili: IRAP

Per le società di capitali e le società di persone che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del D. Lgs. 446/1997, vale il cd. principio di "*presa diretta*" dal bilancio, secondo cui **i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall'impresa**, tuttavia «la necessità di garantire il **rispetto del principio di competenza risponde all'esigenza di non lasciare il contribuente arbitro dell'imputazione**, in un periodo di imposta o in un altro, degli elementi reddituali positivi e negativi».

Trattamento fiscale degli errori contabili: IRAP

Per tali soggetti, se dotati di bilancio revisionato, la disciplina di cui alla circolare n. 31/E 2021 si applica sino all'esercizio precedente a quello in corso al 22/6/2022 (esercizio 2022 per i soggetti solari).

Per le società di persone che non hanno esercitato l'opzione per la determinazione del valore della produzione dal bilancio, si applica la descritta modalità di **correzione degli errori contabili (presentazione delle dichiarazioni integrative).**

Trattamento fiscale degli errori contabili: novità 2022

Per effetto della modifica apportata dalla L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) è venuta meno la semplificazione introdotta dall'articolo 8 del D.L. 73/2022 (cd. decreto semplificazioni fiscali).

Con tale disposizione il Legislatore, allo scopo di **semplificare le modalità con le quali far assumere rilevanza tributaria agli errori commessi**, è intervenuto sull'articolo 83 del TUIR in riferimento al trattamento fiscale dei componenti di reddito rilevati quale conseguenza della correzione di errori contabili. Per effetto di tale semplificazione, **per le imprese che adottano il principio di derivazione rafforzata, nel caso di correzione di errori contabili, l'esercizio di competenza fiscale dei medesimi non è più quello originario dell'anno in cui si è verificato il presupposto del componente di reddito, ma diviene quello in cui si rileva l'errore.**

Trattamento fiscale degli errori contabili: novità 2022

La legge di bilancio 2023 interviene in senso riduttivo rispetto alla descritta semplificazione.

E' prevista la **limitazione dell'ambito soggettivo dei beneficiari solo alle imprese sottoposte alla revisione legale dei conti.**

La decorrenza di tale intervento è fissata a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 73/2022 (22/6/2022).

Per i soggetti privi del bilancio revisionato, **a prescindere dall'applicazione o meno del principio di derivazione rafforzata, la rilevanza fiscale dell'errore contabile si assume nell'esercizio di competenza nel quale si sono verificati i presupposti reddituali con la conseguente necessità, per il loro riconoscimento fiscale, della ripresentazione delle dichiarazioni in cui l'errore è stato commesso.**

Trattamento fiscale degli errori contabili: novità 2022

Le imprese dotate di bilancio revisionato, per ottenere il riconoscimento fiscale dell'errore contabile, non devono procedere alla presentazione della dichiarazione integrativa relativa al periodo di imposta in cui si è commesso l'errore.

Tale semplificazione non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali sia scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa prevista dall'articolo 2, comma 8, del D.P.R. 322/1998.

Trattamento fiscale degli errori contabili: novità 2022

Alle imprese con bilancio revisionato il principio di derivazione rafforzata consente il riconoscimento ai fini fiscali del trattamento contabile, assegnando la competenza fiscale, quindi anche la rilevanza a tali fini, dei componenti di reddito imputati in bilancio (sia al conto economico, che al patrimonio netto) nell'esercizio in cui viene effettuata la correzione, prescindendo dalla presentazione della dichiarazione integrativa con riferimento al periodo d'imposta in cui è stato commesso l'errore, che, pertanto, non è più necessaria.

Trattamento fiscale degli errori contabili: novità 2022

Chiarimenti necessari:

1. la semplificazione si applica se è revisionato il bilancio in cui si corregge l'errore o è necessario che sia revisionato anche quello in cui l'errore è stato commesso?
2. il principio di derivazione rafforzata dev'essere stato applicato solo nel bilancio in cui si è corretto l'errore o anche in quello in cui l'errore è stato commesso?
3. la semplificazione si applica solo agli errori di competenza contabile o anche a quelli di qualificazione e quantificazione dei componenti reddituali?

Trattamento fiscale degli errori contabili: novità 2022

Si ritiene che **la semplificazione non si applichi agli errori conseguenti ad una errata applicazione delle regole fiscali per la determinazione della base imponibile IRES ed IRAP** (ad esempio deduzione piena dei costi relativi ai veicoli non strumentali, deduzione dei compensi agli amministratori per competenza e non per cassa, ecc.).

Assonime (circolare n. 31/2022) ritiene che «**la posta contabile di correzione (...) acquisisce in definitiva una rilevanza fiscale a tutto campo nell'esercizio in cui viene iscritta, nel senso che essa impatta anche sulle altre regole di determinazione della base imponibile IRES e IRAP che fanno riferimento a dati di bilancio presenti in tale esercizio**».

Trattamento fiscale degli errori contabili: novità 2022

Le poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili effettuato ai sensi dell'articolo 83, comma 1, quarto periodo, del TUIR, per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti rilevano anche ai fini IRAP. Ciò ad eccezione dei componenti negativi del valore della produzione netta per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa.

In pratica, le regole previste per l'IRES si applicano anche all'IRAP.

L'esame della natura delle riserve e delle loro possibilità di utilizzo

Disponibilità e distribuibilità

«Il Codice civile non contiene alcuna definizione con riguardo alla nozione di disponibilità o di indisponibilità né con riguardo alla distribuibilità o meno delle riserve di Patrimonio netto, limitandosi a legittimare l'utilizzo delle riserve "disponibili" per fini specifici (quali, ad esempio, l'aumento gratuito di capitale o il rimborso della partecipazione in caso di recesso del socio) nonché alcune fattispecie di in (distribuibilità) delle medesime» (FNC, *La disponibilità e la distribuibilità delle riserve del patrimonio netto: aspetti civilistici e contabili*, 15/1/2017, G. Trinchese).

Disponibilità e distribuibilità'

Articolo 2426, comma 1, c.c. (contenuto della nota integrativa)

«7-bis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi».

Disponibilità e indisponibilità delle riserve

RISERVE DISPONIBILI



Possono essere utilizzate per

- ✓ copertura delle perdite
- ✓ aumenti gratuiti del capitale;
- ✓ effettuare il rimborso delle partecipazioni in ipotesi di recesso del socio;
- ✓ garantire la distribuzione di dividendi in ipotesi di costi di impianto ed ampliamento non ancora ammortizzati;
- ✓ distribuzione ai soci.

Le riserve disponibili possono essere distribuibili.

RISERVE INDISPONIBILI



Non possono essere utilizzate per aumentare il capitale, né per il caso di recesso, ma, in linea di principio, solo per la copertura delle perdite.
A maggior ragione non possono essere distribuite.

Riserve indisponibili

- **Riserva indisponibile ex articolo 60, comma 7-ter, del D.L. 104/2020, per ammortamenti sospesi:** secondo Assonime (circolare n. 2, 11/02/2021) può essere usata per la copertura delle perdite, nel qual caso dovrà essere ricostituita.
- Secondo l'articolo 2431 c.c. **la riserva da soprapprezzo delle azioni non può essere distribuita fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall'articolo 2430.** La dottrina prevalente ritiene che non possa essere utilizzata nemmeno per l'aumento gratuito del capitale. Altra dottrina, invece, ritiene che possa essere utilizzata a tali fini (Consiglio Notarile Milano, massima n. 102, 25/11/2008).

Riserve indisponibili

Articolo 2426, comma 1, n. 11), c.c.

«Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al *fair value* di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite».

Riserve indisponibili

In presenza della **riserva negativa per azioni proprie in portafoglio** di cui agli artt. 2357-ter, comma 3, e 2424-bis, comma 7, c.c., gli utili distribuibili e le riserve disponibili utilizzati al momento dell'acquisto delle azioni proprie rimangono iscritti in bilancio nel loro originario ammontare, salva ogni opportuna specificazione in nota integrativa ("Riserve Utilizzate").

Tali Riserve Utilizzate, pur ancora iscritte in bilancio nel loro originario ammontare e con la loro originaria denominazione, **non sono in realtà disponibili, per la parte corrispondente all'ammontare della Riserva Negativa Azioni Proprie, al fine di: (i) distribuire dividendi ai soci; (ii) aumentare il capitale sociale a titolo gratuito; (iii) acquistare altre azioni proprie; (iv) coprire eventuali perdite; (v) calcolare il limite quantitativo di emissione di obbligazioni** (Consiglio Notarile Milano, massima n. 145, 17/5/2016).

La riserva legale

Articolo 2430 c.c.

«Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

La riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente se viene diminuita per qualsiasi ragione.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali».

La riserva legale

Può essere utilizzata per la copertura delle perdite.

La dottrina maggioritaria sostiene invece sino al raggiungimento del limite del 20% del capitale sociale non possa essere utilizzata per l'aumento gratuito del capitale sociale.

Altra dottrina, invece, ritiene che sia ammissibile la delibera di aumento gratuito del capitale sociale da attuarsi mediante imputazione allo stesso, in tutto o in parte, della riserva legale, senza distinzione tra la parte di tale riserva ricompresa nei limiti del 20% del capitale e l'eventuale parte eccedente tale limite (Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle tre Venezie, massima H.G.32, 9/2012).

La parte eccedente il limite del 20% è distribuibile. In tal caso «non si configura pertanto come riserva legale l'accantonamento in eccedenza rispetto al quinto del capitale, essendo quest'ultimo riconducibile ad una riserva volontaria o facoltativa (...) o statutaria (...)» (FNC, Documento cit.).

Riserve disponibili

- Riserve facoltative (o straordinarie): **distribuibili**.
- Riserva da sovrapprezzo oltre il limite ex articolo 2431 c.c.: **distribuibile**.
- Riserva per versamento soci in conto capitale: **non distribuibile**.

Tale riserva tale riserva accoglie il valore di nuovi apporti operati dai soci, pur in assenza dell'intendimento di procedere a futuri aumenti di capitale (OIC 28).

- Riserva per versamento soci in conto aumento di capitale sociale: **non distribuibile**.

Tale riserva accoglie gli importi di capitale sottoscritti dai soci, in ipotesi di aumento di capitale scindibile, quando la procedura di aumento del capitale sia ancora in corso alla data di chiusura del bilancio (OIC 28).

Riserve disponibili

- Riserva per versamento soci in conto futuro aumento di capitale sociale: **non distribuibile**.
Tale accoglie i versamenti non restituibili effettuati dai soci in via anticipata, in vista di un futuro aumento di capitale.
Attenzione: se la delibera di aumento, per qualsiasi ragione non viene eseguita nei termini previsti, la relativa riserva deve essere rimborsata. Si concretizza, infatti, il venir meno della causa che giustifica l'attribuzione in favore della società (Cass. Civ., sent. n. 16049, 29/07/2015).
- Riserva per copertura perdite: **non distribuibile**.

Riserve disponibili: la riserva di rivalutazione

In caso di distribuzione ai soci della riserva di rivalutazione devono essere osservate le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 c.c. (riduzione del capitale per esuberanza).

Quali riserve disponibili, devono essere utilizzate a copertura perdite in via prioritaria rispetto alle riserve gravate da vincoli di indistribuibilità.

Riserve disponibili: la riserva di rivalutazione

Qualora venga utilizzata per la copertura delle perdite non si può procedere alla distribuzione di utili fino a quando la riserva non è stata reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, in tal caso non si applicano le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 c.c.

Dopo l'utilizzo per la copertura delle perdite la società non può distribuire dividendi di qualunque natura fino a quando, alternativamente, l'importo originario della riserva non sia stato ricostituito, ovvero la riserva non sia stata definitivamente ridotta con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

La natura (origine) delle riserve

RISERVE DI CAPITALE

Le riserve di capitale rappresentano le quote di patrimonio netto che derivano, per esempio, da ulteriori apporti dei soci, dalla conversione di obbligazioni in azioni, dalle rivalutazioni monetarie, da donazioni da parte dei soci o dalla rinuncia di crediti da parte dei soci, dalla rilevazione di differenze di fusione (OIC 28).

Derivano da elementi patrimoniali diversi dagli utili netti.

- Versamenti soci in c/ capitale
- Versamenti soci in c/ aumento capitale sociale
- Versamenti soci in c/ futuro aumento capitale sociale
- Versamenti soci per copertura perdite
- Riserva sovrapprezzo azioni

La natura (origine) delle riserve

RISERVE DI UTILI

Le riserve di derivano dall'accantonamento degli utili per obblighi di legge, ovvero statutarie, nonché per scelta dell'assemblea dei soci.

- ✓ Riserva legale
- ✓ Riserve statutarie
- ✓ Riserve facoltative
- ✓ Avanzo utili

Aspetti civilistici dei finanziamenti dei soci e della rinuncia

Le norme di riferimento e l'inquadramento negoziale

Articolo 2467 c.c. – Finanziamenti dei soci (Srl)

«Il **rimborso** dei finanziamenti dei soci a favore della società è **postergato** rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.

Ai fini del precedente comma **s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento».**

le norme di riferimento e l'inquadramento negoziale

Articolo 2497 quinquies c.c. – Finanziamenti nell'attività di direzione e coordinamento

«Ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti si applica l'articolo 2467».

Articolo 164 D. Lgs. 14/2019 (CCI) – Pagamenti di crediti non scaduti e postergati

«Sono privi di effetto rispetto ai creditori i rimborsi dei finanziamenti dei soci a favore della società se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della procedura concorsuale o nell'anno anteriore. Si applica l'articolo 2467, secondo comma, codice civile.

La disposizione di cui al comma 2 si applica anche al rimborso dei finanziamenti effettuati a favore della società assoggettata alla liquidazione giudiziale da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti».

Le norme di riferimento e l'inquadramento negoziale

I finanziamenti dei soci sono debiti della società (OIC 19).

Non rappresentano capitale di rischio del socio, devono essere distinti dagli apporti ulteriori di patrimonio cd. fuori capitale, quali quelli puntualmente individuati dall'OIC 28:

- ✓ versamenti in conto aumento di capitale;
- ✓ versamenti in conto futuro aumento di capitale;
- ✓ versamenti in conto capitale;
- ✓ versamenti a copertura perdite.

Le norme di riferimento e l'inquadramento negoziale

Il socio non è assolutamente obbligato ad effettuare tali finanziamenti.

Un recente arresto giurisprudenziale di merito ha stabilito che l'impegno dei soci a versare dei finanziamenti costituisce una mera promessa di mutuo ai sensi dell'articolo 1822 c.c., pertanto, secondo la prevalente giurisprudenza, non è esperibile l'azione di esecuzione forzata ex articolo 2932 c.c. e non costituisce un titolo per il promissario mutuatario (la società) per richiedere la condanna del promittente (il socio) al versamento della somma promessa (Appello Napoli, sent. n. 3548, 19/10/2020).

Come individuare se un versamento del socio rappresenta un finanziamento o un apporto fuori capitale

Va esaminato il contenuto dell'accordo che può manifestarsi in diverse forme:

- ✓ a mezzo intese verbali;
- ✓ tramite scrittura privata;
- ✓ mediante scambio di corrispondenza;
- ✓ un verbale assembleare.

Nel caso in cui sorgano contestazioni circa la reale natura della dazione erogata dal socio alla società, la questione è devoluta al giudice.

Come individuare se un versamento del socio rappresenta un finanziamento o un apporto fuori capitale

Attenzione: la rappresentazione contabile non è considerata di per sé idonea a determinare la natura del versamento (Cass. Civ., sent. n. 2758, 23/02/2012).

I Giudici di legittimità hanno precisato che **le annotazioni sul libro giornale non sono di per sé sufficienti alla qualificazione della dazione del socio quale finanziamento e che, a tal fine, vanno indagati anche ulteriori elementi di valutazione** (Cass. Civ., ord. n. 4261, 19/2/2020).

I presupposti del T.U.B.

Per le società la raccolta di finanziamenti dai propri soci non è libera.

L'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico che, ex articolo 11, comma 2 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) è riservata alle banche.

I presupposti del T.U.B.

Le **società** devono rispettare quanto stabilito dalla delibera C.I.C.R 19 luglio 2005, n. 1058, che fissa i seguenti **requisiti**:

- 1. la previsione statutaria di tale possibilità;**
- 2. il socio finanziatore deve avere una partecipazione al capitale sociale come risulta dall'ultimo bilancio approvato almeno pari al 2% (condizione non richiesta per le società di persone);**
- 3. iscrizione nel libro soci da almeno tre mesi (condizione non richiesta per le società di persone).**

I presupposti del T.U.B.

Criteri di ragionevolezza inducono a ritenere che il requisito 3) valga solo nel caso dell'ingresso di nuovi soci.

La dottrina assolutamente prevalente ha sottolineato come, anche **qualora dovessero mancare uno o più dei tre requisiti sopra evidenziati, difficilmente il finanziamento soci può essere qualificabile in termini di illecita raccolta del risparmio tra il pubblico nel caso in cui, ad esempio, si tratti di una società a ristretta base azionaria, ovvero qualora la società ottenga il finanziamento sulla base di trattative personalizzate e occasionali con singoli soci, non caratterizzate dal requisito della ripetitività, periodicità e standardizzazione.**

La postergazione

Destinatari della postergazione ex articolo 2467 c.c. sono solo i soci che hanno tale status al momento dell'erogazione.

Non sono soggetti alla postergazione coloro i quali divengono soci successivamente all'erogazione.

E' irrilevante la perdita della qualifica di socio successivamente all'erogazione.

Le ragioni della postergazione secondo la cassazione

Con essa il Legislatore ha voluto perseguire l'intento "di **contrastare la non infrequente sottocapitalizzazione delle società, quale tecnica di traslazione sui creditori e sui terzi del rischio da continuazione dell'attività in regime di crisi, con eventuale profitto dei soci ed aggravamento del dissesto a scapito dei creditori: fenomeno determinato dalla convenienza dei soci a ridurre l'esposizione al rischio d'impresa, apportando nuove risorse a disposizione dell'ente collettivo nella forma del finanziamento, anziché in quella appropriata del conferimento**" (Cass. Civ., sent. n. 12994, 15/05/2019; nonché in senso conforme n. 14056, 07/07/2015, e n. 10509, 10/05/2016).

Le ragioni della postergazione

Attenzione: il codice civile prevede disposizioni che fissano una soglia minima del capitale sociale, nonché norme a tutela della sua integrità, a prescindere dalla dimensione economica della società, sicché il capitale può rivelarsi esiguo rispetto al reale rischio di impresa; quindi, sotto dimensionato rispetto alle reali esigenze di tutela dei creditori esterni.

Si pensi all'articolo 2327 c.c. che fissa ad euro 50.000 il capitale sociale minimo delle spa ed agli articoli 2446 e 2447 in tema di tutela della sua integrità. Per le srl, addirittura, secondo la previsione dell'articolo 2463, comma 4, il capitale minimo può essere pari ad un euro.

Le condizioni per la postergazione

Le condizioni **alternative** per la postergazione:

- 1. l'eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto;**
- 2. la sussistenza di una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.**

Se le condizioni non sono verificate, il finanziamento del socio non è soggetto alla postergazione.

La verifica delle condizioni va condotta **tenuto conto del tipo di attività esercitato dalla società.**

Verifica condizione 1): l'eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto

Il primo presupposto è individuabile nell'indice di bilancio rappresentato dal rapporto di indebitamento (totale fonti di finanziamento / mezzi propri).

La norma, tuttavia, non reca una quantificazione dell'indice da utilizzare per valutare la sussistenza dei presupposti della postergazione (v. FNC, M. Gallucci, "La postergazione dei finanziamenti dei soci di s.r.l. e di s.p.a. "chiuse"", 15 ottobre 2015).

Verifica condizione 1): l'eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto

Il codice civile prevede due disposizioni utilizzabili per tale verifica.

1. Articolo 2412 – limiti all'emissione di obbligazioni

«La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato».

La conseguenza, avendo riguardo all'articolo 2467 c.c., è che **se dalla situazione patrimoniale emerge che l'indebitamento supera il doppio del patrimonio netto, si configura un'ipotesi di squilibrio.**

Verifica condizione 1): l'eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto

2. Articolo 2545 quinquies – diritto agli utili e alle riserve dei soci cooperatori

«Possono essere distribuiti dividendi, acquistate proprie quote o azioni ovvero assegnate ai soci le riserve divisibili se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto».

Salva la necessità di procedere comunque ad una valutazione caso per caso, la **situazione di notevole “squilibrio”** di cui all'articolo 2467 c.c. **ricorrerebbe**, almeno in linea di principio, **in presenza di un indebitamento della società pari o superiore al quadruplo del patrimonio netto.**

*Verifica condizione 2): la sussistenza di una situazione finanziaria della società'
Nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento*

E' orientata al confronto con una situazione standard, meglio ancora una *best practice*, in base alla quale, in luogo dell'erogazione di un finanziamento, sarebbe stato ragionevole un conferimento.

Caratteristiche del finanziamento anomale rispetto alle normali condizioni di mercato depongono in senso sfavorevole (esempi: durata insolitamente lunga; all'assenza, o esiguità, della remunerazione; assenza di forme di garanzia).

Viceversa, depongono a favore della ragionevolezza anche di un finanziamento, l'esistenza di garanzie, l'esistenza di linee di credito non utilizzate dalla società, la contemporanea e coordinata presenza di prestiti anche da parte di terzi non soci.

Quando verificare la sussistenza dei presupposti per la postergazione

In assenza di indicazioni codicistiche, non appare chiaro se la sussistenza delle condizioni previste vada verificata all'epoca della concessione del finanziamento, ovvero in occasione della restituzione dello stesso.

Si riscontrano due orientamenti giurisprudenziali.

- 1. Al momento della concessione del finanziamento (orientamento minoritario giurisprudenza di merito,** (v. In tal senso Tribunale Bologna sent. n. 1692, 24/11/2020, Tribunale Palermo sent. n. 2047, 18/04/2019, Tribunale Roma, Sezione Specializzata Imprese, 6.2.2017 e Tribunale Milano 24/04/2007).
- 2. Al momento della concessione del finanziamento e del rimborso (orientamento maggioritario giurisprudenza di merito e di legittimità,** (Cass. Civ., sent. n. 12994, 15/05/2019; nonché ord. n. 21422, 06/07/2022).

Chi verifica la sussistenza dei presupposti per la postergazione

Il riscontro dei presupposti è rimesso agli amministratori, che, ex articolo 2086, comma 2 c.c., hanno tra i principali compiti proprio quello di predisporre un assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società idoneo a rilevare la situazione di crisi, nonché quello di adottare tempestivamente uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il suo superamento. **L'organo amministrativo, pertanto, risponde dei danni causati dal rimborso improprio dei finanziamenti soci. Se previsto, ne risponde anche il collegio sindacale.**

L'applicabilità della postergazione alle spa

Si riscontrano tre orientamenti.

- 1. Si tratta di una norma di natura speciale destinata ad esplicare la propria efficacia solo per le srl e, stante la sua particolarità, non suscettibile di estensione alle spa.**
- 2. L'articolo 2467 detta un principio di carattere generale finalizzato anche a contrastare la cronica sottocapitalizzazione delle pmi italiane, con conseguente applicazione tout court alle società per azioni.**

L'applicabilità della postergazione alle spa

3. La dottrina maggioritaria ritiene che la norma prevista per le srl si debba applicare analogicamente alle spa nel caso in cui tali società siano assimilabili alle prime, vale a dire nelle situazioni caratterizzate da una ristretta compagine azionaria e dal coinvolgimento diretto dei soci nella gestione dell'impresa (in pratica nelle situazioni in cui gli azionari non appaiono quali meri investitori).

Si tratta dell'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito e di legittimità (Cass. Civ., sent. n. 16291, 20/06/2018; nonché sent. n. 14056, 07/07/ 2015).

L'ipotesi di deroga alla postergazione

L'articolo 8 del D.L. 23/2020 (cd. decreto *liquidità*), emanato dal Legislatore nell'ampio perimetro della legislazione emergenziale per fronteggiare i negativi effetti per le imprese conseguenti alla deflagrazione della pandemia da Covid-19, sancisce che **«ai finanziamenti effettuati a favore delle società dal [9 aprile 2020] e sino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497 quinquies del codice civile»**.

L'ipotesi di deroga alla postergazione

Per la deroga non è richiesto un nesso di causalità tra il finanziamento ed i negativi effetti della pandemia.

Tutti i finanziamenti effettuati tra il 9 aprile 2020 ed il 31 dicembre 2020 non sono postergati.

Cosa si intende per effettuazione? Il momento dell'accordo o quello dell'erogazione? Si ritiene che sia rilevante il momento dell'erogazione.

La restituzione in deroga all'articolo 2467 può avvenire anche successivamente al 31 dicembre 2020. In tale circostanza la sussistenza di una situazione di squilibrio in occasione della restituzione non assume rilevanza ai fini della postergazione.

La rinuncia ai finanziamenti

Giuridicamente **la rinuncia è riconducibile all'istituto della remissione del debito** di cui all'articolo 1236 c.c.

Atto unilaterale, in forza del quale il creditore (in questo caso il socio) rinuncia (parzialmente o totalmente) al proprio credito.

Atto recettizio, che diviene efficace quando è comunicata al debitore.

La rinuncia ai finanziamenti

Il principio contabile OIC 28 Patrimonio netto, al prg. 36, stabilisce che **«la rinuncia del credito da parte del socio - se dalle evidenze disponibili è desumibile che la natura della transazione è il rafforzamento patrimoniale della società - è trattata contabilmente alla stregua di un apporto di patrimonio a prescindere dalla natura originaria del credito. Pertanto, in tal caso la rinuncia del socio al suo diritto di credito trasforma il valore contabile del debito della società in una posta di patrimonio netto».**

CONVERSIONE DI DEBITO IN PATRIMONIO NETTO

La rinuncia ai finanziamenti

La riserva generata dalla rinuncia ha natura di **riserva di capitale in quanto consegue ad apporti di denaro dei soci.**

Attenzione: per effetto della rinuncia, il credito del socio viene acquisito indistintamente al patrimonio nella società, vale a dire che ne beneficiano in termini di accrescimento patrimoniale anche gli altri soci.

La rinuncia ai finanziamenti

Con il consenso unanime dei soci è possibile attribuirli ai soci che hanno effettuato la rinuncia (Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento I.G.31, 9/07).

Con la rinuncia i finanziamenti cessano di essere targati, vale a dire intestati al socio che li ha erogati.

Per preservare l'intestazione al singolo socio un' ipotesi può essere rappresentata dalla loro imputazione ai 'versamenti in conto futuro aumento di capitale sociale', ovvero ad un aumento di capitale sociale, nonché ai 'versamenti in conto aumento di capitale sociale'.